

N. 07308/2011 REG.PROV.COLL.

N. 07777/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso 7777-2010 proposto da [omissis] , rappresentate e difese dagli avv.ti Giuseppe Bulgarini d'Elci ed Elisabetta Cicigoì del Foro di Milano, unitamente all'avv. Giovanni Corbyons del Foro di Roma ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Maria Cristina n. 2;
contro

il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro pro tempore , gli UFFICI SCOLASTICI PROVINCIALI DI MILANO, BRESCIA, COMO, in persona dei Dirigenti e pro tempore , e l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato con sede in Roma Via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

- del decreto dirigenziale prot. MIUR AOOUSPMI R.U. 14618 emesso dal dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Milano in data 19/07/2010;
- del decreto dirigenziale prot. 11200 emesso dal dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Brescia in data 19/07/2010;
- del decreto dirigenziale prot. MIUR AOOUSPCO R.U. N. 6469/P emesso dal dirigente dell'Ufficio scolastico provinciale di Como in data 15/07/2010;
- del decreto direttoriale n. 979 del 28 gennaio 2010 concernente l'indizione, lo svolgimento della procedura di selezione per l'accesso alla mobilità professionale (artA, comma 3, CCNL del 3 dicembre 2009), nella parte in cui per la province di Milano, Brescia e Como ammette alla formazione per la mobilità rispettivamente 102, 10 e 8 unità (Tabella - AII.1);
- e di ogni altro atto connesso e presupposto.

per l'annullamento

(motivi aggiunti 7 dicembre 2010)

- del provvedimento prot. n. 19609, in data 25.10.2010 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano di approvazione in via definitiva della graduatoria provinciale del personale idoneo alla mobilità per il profilo di DSGA;
- del provvedimento prot. n. 15066, in data 22.10.2010 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Brescia di approvazione in via definitiva della graduatoria provinciale del personale idoneo alla mobilità per il profilo di DSGA;
- del provvedimento prot. n. 10096, in data 19.10.2010 dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Como

di approvazione in via definitiva della graduatoria provinciale del personale idoneo alla mobilità per il profilo di DSGA;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione resistente ;

Viste le memorie delle parti a sostegno delle rispettive difese;

Udito alla pubblica udienza del 12 luglio 2011 il Consigliere Francesco Brandileone ed uditi, altresì, gli avvocati come da verbale d'udienza.

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

Le ricorrenti sono alle dipendenze del Ministero dell'Istruzione con inquadramento nell'area B e profilo di Assistente Amministrativo in applicazione del CCNL per il comparto della scuola.

Asseriscono al riguardo:

1) di aver ricoperto negli anni passati la funzione di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi in regime di supplenza e, per questa ragione, hanno presentato domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la mobilità professionale dell'area B - profilo di Assistente Amministrativo, all'area D profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi.

2) di essere in possesso dei requisiti previsti dal contratto integrativo per la partecipazione alla procedura di mobilità per l'inserimento nell'area D, come emerge dalla documentazione di seguito indicata, avendo un diploma di scuola superiore, maturato più di 5 anni di anzianità nel profilo di Assistente Amministrativo e più di tre anni nello specifico incarico di sostituzione del DSGA di ruolo.

3) che il contingente dei posti riservati alla mobilità professionale per l'inserimento nell'area D con il profilo di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi per l'esercizio scolastico 2009/2010 è stato individuato, secondo quanto previsto dal D.M. 4.8.2009 n. 73, in numero pari a 450 unità (doc. 40) mentre il personale da ammettere al corso di formazione per il conseguimento della mobilità professionale dall'area B all'area D dovrebbe essere pari a 1.800 unità, corrispondenti al contingente annuale dei posti riservati al profilo di OSGA moltiplicato per quattro.

4) Con specifico riferimento alla mobilità professionale dall'area B - profilo di Assistente Amministrativo, all'area D - profilo di DSGA, il numero complessivo dei candidati ammessi al corso di formazione, come si evince dall'apposito elenco allegato al Decreto Direttoriale, è stata infatti fissata una quota massima di 900 unità a fronte delle 1.800 unità che avrebbero dovuto essere stabilite ;

5) per la Province di Milano, Brescia e Como il contingente del personale ATA ammesso a partecipare al corso di formazione per la mobilità professionale dall'area B all'area D è stato individuato rispettivamente in 102, 10 e 8 unità , laddove secondo una applicazione conforme al dettato contrattuale collettivo avrebbe dovuto essere di 204, 20 e 16 unità.

6) di aver presentato la domanda per partecipare alla mobilità professionale indetta dall'Ufficio Provinciale di Bologna ed di aver superato la prova selettiva iniziale, venendo collocate nelle graduatorie provinciali nelle seguenti posizioni:

Altavilla R.: 121 - Cipriano M. 131 - Aldini A.C.: 110 - Linguanti C.:144 - Russo A.: 118 - Schiavo A.: 106 - Fanuli S.: 109 - Marini M.: 11 - Morati M.A.: 20 - Mancinelli C.: 9 - Lanni G.: 115- Latella M.T.: 154.

L'Ufficio Scolastico di Milano con proprio decreto del 19.7.2010, l'Ufficio Scolastico di Brescia con proprio decreto del 19.7.2010 e l'Ufficio scolastico di Como con proprio decreto del 15.7.2010 hanno approvato l'elenco provinciale definitivo con la graduatoria per la partecipazione alle attività di formazione, da cui risulta che le ricorrenti sono state escluse dal corso di formazione .

Con il ricorso in esame le ricorrenti censurano provvedimenti indicati in epigrafe deducendo i seguenti motivi di gravame:

1. ILLEGITTIMITA' PER VIOLAZIONE DELL'ART. 48 CCNL COMPARTO SCUOLA; ART. 5, COMMA 4, CCNI e DM 4 AGOSTO 2009 N. 73.

L'art. 48 del CCNL è inequivocabile in tal senso, recitando che "i passaggi del personale A. T.A. da un'area inferiore all'area immediatamente superiore avvengono mediante procedure selettive (. . .) le cui modalità saranno definite con la contrattazione integrativa nazionale" .

Gli atti impugnati si pongono in palese contrasto con la disciplina appositamente dettata dal contratto nazionale integrativo.

L'art. 5, comma 4, del CCNI sottoscritto in data 3.12.2009 non può essere interpretato altrimenti, affermando testualmente che "Il personale utilmente collocato negli elenchi definitivi di cui al comma 3 è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 8, in misura doppia rispetto al contingente dei posti annualmente riservati alla mobilità professionale. Tenuto conto della cadenza biennale delle procedure di mobilità, di cui all'articolo 2.2., il numero complessivo di personale da avviare ai corsi di formazione è, pertanto, pari a quattro volte il contingente dei succitati posti calcolati per il primo anno del biennio di riferimento".

Alla luce di questa disposizione, la decisione unilaterale del Ministero dell'Istruzione di ammettere ai corsi di formazione un contingente limitato al doppio dei posti riservati alla mobilità professionale si rivela profondamente illegittima, in quanto la misura predeterminata dalla citata disciplina contrattuale integrativa nazionale era del quadruplo ed a questa misura l'amministrazione scolastica avrebbe dovuto attenersi.

Il contingente dei posti riservati alla mobilità professionale per il passaggio all'area D con il profilo di DSGA era stato individuato, con riferimento all'esercizio scolastico 2009/2010, secondo quanto previsto dal D.M. 4.8.2009 n. 73, in un numero pari a 450 unità.

Il personale da ammettere al corso di formazione doveva ammontare, pertanto, in applicazione della disciplina contrattuale integrativa, a 1.800 unità, che corrispondono a quattro volte il contingente annuale dei posti riservati all'acquisizione del profilo di DSGA.

Tale soglia non è stata rispettata dal Ministero dell'Istruzione.

2. ILLEGITTIMITA' DEL PROVVEDIMENTO PROVINCIALE PER VIOLAZIONE ART 48 CCNL COMPARTO SCUOLA, ART. 5 COM MA 4, CCNI E D.M. 4 AGOSTO 2009 N. 73. ILLEGITTIMITA DERIVATA.

Tutte le censure eccepite al motivo precedente devono intendersi riferite anche al provvedimento dirigenziale provinciale, il quale, nonostante richiami espressamente il CCNL comparto scuola, viola le sue stesse disposizioni.

3. VIOLAZIONE DELL'ART. 3 L. 241/90: ILLEGITTIMITA' SOTTO IL PROFILO DELL'ECESSO DI POTERE PER MANCANZA E/O CARENZA DI MOTIVAZIONE.

Il provvedimento direttoriale provinciale deve ritenersi, comunque, illegittimo per totale carenza di motivazione.

Dalla lettura dello stesso, infatti, non è dato comprendere per quale motivo l'odierna ricorrente, a seguito di reclamo presentato, non è stata ammessa nell'elenco definitivo provinciale per la partecipazione alla formazione.

Con motivi aggiunti 7 dicembre 2010 le ricorrenti impugnano altresì le graduatorie provinciali definitive indicate in epigrafe, formulando le stesse doglianze di cui al ricorso introduttivo

Si costituisce in giudizio l'Amministrazione resistente che nel controdedurre alle censure di gravame, chiede la reiezione del ricorso.

DIRITTO

Con il ricorso in esame ed i motivi aggiunti vengono impugnati i provvedimenti dell'ufficio scolastico concernenti l'indizione e lo svolgimento della procedura di selezione per l'accesso alla mobilità professionale del personale ATA di approvazione degli elenchi per la mobilità professionale, lamentando sostanzialmente la determinazione del numero di soggetti da ammettere alla procedura concorsuale al fine delle successive assunzioni per violazione dell'art. 5, comma 4, del CCNI sottoscritto in data 3.12.2009 e per illegittimità derivata delle correlate graduatorie con violazione dell'art.3 della legge n.241/90 per difetto di motivazione.

Le doglianze sono prive di giuridica consistenza.

Ed invero osserva il Collegio che parte ricorrente sostiene che nella specie avrebbe dovuto trovare applicazione il disposto di cui all'art. 5, comma 4, del CCNI sottoscritto in data 3.12.2009 che testualmente dispone: "Il personale utilmente collocato negli elenchi definitivi di cui al comma 3 è ammesso a frequentare il corso di formazione di cui al successivo articolo 8, in misura doppia rispetto al contingente dei posti annualmente riservati alla mobilità professionale. Tenuto conto della cadenza biennale delle procedure di mobilità, di cui all'articolo 2.2., il numero complessivo di personale da avviare ai corsi di formazione è, pertanto, pari a quattro volte il contingente dei succitati posti calcolati per il primo anno del biennio di riferimento", con la conseguenza che l'Amministrazione avrebbe illegittimamente ammesso ai corsi di formazione un contingente limitato al doppio dei posti riservati alla mobilità professionale quando invece la citata disciplina contrattuale integrativa nazionale era del quadruplo ed a questa misura l'amministrazione scolastica avrebbe dovuto attenersi: e poiché contingente dei posti riservati alla mobilità professionale per il passaggio all'area D con il profilo di DSGA era stato individuato, con riferimento all'esercizio scolastico 2009/2010, secondo quanto previsto dal D.M. 4.8.2009 n. 73, in un numero pari a 450 unità, il personale da ammettere al corso di formazione doveva ammontare, pertanto, in applicazione della disciplina contrattuale integrativa, a 1.800 unità, che corrispondono a quattro volte il contingente annuale dei posti riservati all'acquisizione del profilo di DSGA.

La tesi di parte ricorrente non è condivisibile.

A tale riguardo controdeduce giustamente l'Avvocatura generale dello Stato che la mobilità professionale del personale A T A, ai sensi di quanto previsto dall' articolo 48 del CCNL/2007, come modificato dall'articolo 1, lettera A), della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, può essere disposta da un'area inferiore all'area immediatamente superiore....". Per effetto di detta previsione normativa:

1) in data 3 dicembre 2009 è stato sottoscritto, tra MIUR ed organizzazioni sindacali rappresentative, apposito contratto nazionale integrativo con cui sono state definite le linee guida e gli aspetti procedurali di maggiore rilevanza della mobilità verticale. Ad un successivo strumento

normativo, quale il decreto direttori aie qui contestato era demandata la individuazione delle modalità e di taluni criteri necessari per l'indizione e l'espletamento della procedura concorsuale;

2) nel Contratto Integrativo in questione è stata disciplinata, all'articolo 12, la mobilità non da un'area inferiore a quella immediatamente superiore bensì a quella ancora successiva. Tale fattispecie è stata concordata, sebbene non prevista da alcuna norma di legge né da altra disposizione contrattuale di rango superiore: da ciò consegue che nell'ambito del Contratto, come nel decreto direttoriale 28 gennaio 2010, n. 979, la disciplina del "doppio salto", dall'area "B" all'area "D", assuma la connotazione di *lex specialis* ovvero di una disposizione che nell'ambito di un contesto normativo e procedimentale ben definito introduce innovazioni necessarie per gestire in modo differenziato l'esistente;

3) la fattispecie descritta non può essere assimilata alla mobilità *strictu sensu* con la conseguenza che non risulta ipotizzabile una pedissequa applicazione delle norme che la regolamentano a livello di contratto nazionale.

Sulla base di tali premesse interpretative osserva il Collegio che risultano pertanto infondate tutte le doglianze formulate in questa sede dato che le stesse poggiano tutte sull'erroneo presupposto interpretativo della applicabilità alla specie del disposto di cui all'art. 5, comma 4, del CCNI sottoscritto in data 3.12.2009, quando invece il meccanismo della misura del "quadruplo" è correlata dalla contrattazione al passaggio da una qualifica a quella "immediatamente superiore" e non già all'evenienza del "doppio salto" dall'area "B" all'area "D", e cioè "non immediatamente superiore".

Da ciò consegue che legittimamente il DD. 979/2010, all'articolo 2.2., esplicitando con chiarezza i criteri per il computo del contingente complessivo del personale da avviare alla formazione per l'intero biennio, con la condivisione delle organizzazioni sindacali, ha previsto la partecipazione ai corsi di formazione di un numero di soggetti pari al doppio dei posti annualmente disponibili per la mobilità professionale: e ciò, riferisce la difesa erariale, al fine di contemperare la duplice esigenza di disporre di un congruo serbatoio di personale per le nomine da operare per scorrimento delle graduatorie e, al contempo, di evitare inutile aggravio di spesa coinvolgendo una quota di personale eccessiva rispetto alle reali disponibilità.

D'altra parte chiarisce ulteriormente l'Avvocatura generale dello Stato che, poiché la mobilità è disciplinata con cadenza biennale (art. 2, comma 2, CCNI/2009), a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, e le nomine in ruolo sono, invece, autorizzate annualmente, mediante il prescritto DPCM, è stato previsto, a mero titolo rappresentativo delle modalità di computo, che il personale da avviare ai corsi di formazione dovesse risultare pari a quattro volte il contingente dei posti per la mobilità annuale determinato per il primo anno del biennio di riferimento. Tale modalità è stata indicata in osservanza alla regola, innanzi descritta, del prevedere, per ciascun anno, il doppio del personale, rispetto ai posti destinati alla mobilità e rappresenta la regola generale. Su di essa è pertanto stato calibrato il criterio del computare il contingente di soggetti da avviare a formazione, in ossequio alla duplice esigenza innanzi rappresentata. In tale prospettiva sarebbe stato irragionevole il formare ben 1800 soggetti rispetto a 450 posti disponibili.

Sulla base delle suesposte considerazioni il ricorso ed i motivi aggiunti devono essere respinti.

Le spese di giudizio possono tuttavia essere equitativamente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti in epigrafe li respinge

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Evasio Speranza, Presidente

Paolo Restaino, Consigliere

Francesco Brandileone, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)